

1836

FINANZE/GIUSTIZIA

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione di alcune norme

- A) della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954
- B) della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910
- C) del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963

(del 15 giugno 1972)

A. ONORARI DEI MAGISTRATI

1. Premesse

Gli onorari dei magistrati giudiziari, previsti dalla relativa legge del 9 novembre 1954, furono adeguati negli anni 1960, 1962, 1964 e 1968 parallelamente, come si rileva dallo specchio allegato, alle rivalutazioni concesse in favore dei Consiglieri di Stato negli anni 1959, 1963 e 1968 e a quelle intervenute in favore dei docenti e dei dipendenti dello Stato negli anni 1960, 1962, 1964 e 1968.

Un ulteriore aggiornamento diventa ora attuale a dipendenza delle considerazioni che seguono:

- con legge del 21 dicembre 1970 i docenti ed i funzionari dello Stato beneficiarono di un successivo aggiornamento reale della scala degli stipendi e di una ristrutturazione sostanziale della classificazione delle funzioni;
- sul piano federale, le Commissioni delle finanze del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno presentato un'iniziativa intesa a concedere ai magistrati politici e giudiziari della Confederazione un sostanziale adeguamento delle loro retribuzioni;
- nell'economia privata, con particolare riferimento al personale dirigente, gli stipendi sono in continua ascesa.

Le proposte che vi sottoporriamo non costituiscono pertanto che la logica ed equa conseguenza della revisione 21 dicembre 1970 della legge stipendi e del generale sviluppo dei redditi del lavoro.

2. *Termini di confronto*

Negli atti legislativi che accompagnarono le precedenti revisioni degli onorari in favore dei magistrati, spicca quale filo conduttore l'affermata necessità di trovare un giusto equilibrio fra il trattamento riservato a questa categoria e a quella degli alti funzionari, pur tenendo conto degli onorari concessi ai magistrati nei Cantoni similari al nostro.

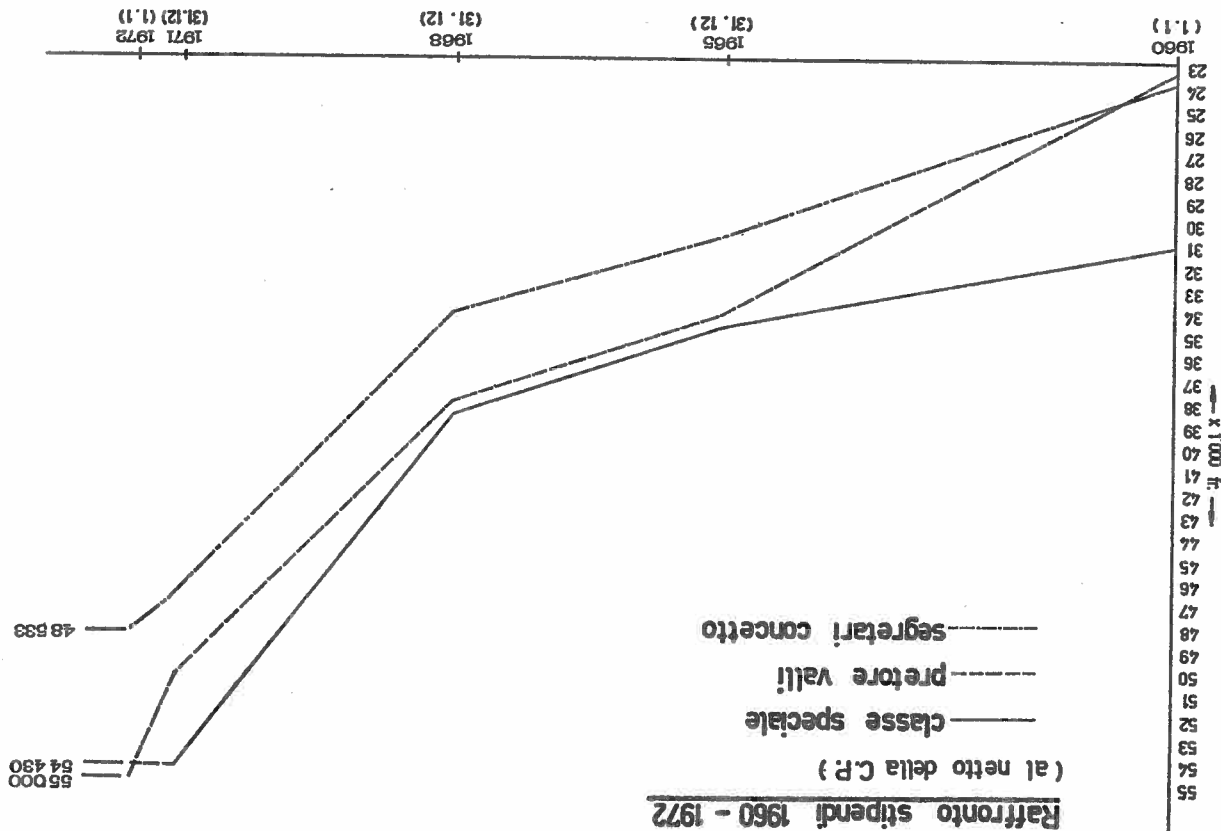
La Commissione della Gestione, nel rapporto 10 febbraio 1961 concernente la modificazione della legge sugli onorari dei magistrati del 17 ottobre 1960, osservava infatti che l'onorario dei magistrati deve essere il risultato « di una diligente e approfondita ricerca di un giusto equilibrio tra gli onorari dei magistrati e quello dei Consiglieri e degli impiegati dello Stato e di un ulteriore equilibrio fra i diversi gruppi di magistrati ».

In questo ordine di idee deve essere affrontata e perfezionata la presente revisione degli onorari dei magistrati, al di là di difficili confronti intercan- tonali, che possono avere solo un valore indicativo.

Questo Consiglio, che riconosce il giusto valore e l'importanza della magistratura per la vita di un paese democratico, ha attentamente esaminato la non semplice problematica del trattamento pecuniario dei membri dell'ordine giudiziario. Il desiderio di esaudire la richiesta dei magistrati ha però incontrato, nell'ottica di quel giusto e richiamato equilibrio, dei limiti oggettivi entro i quali la presente revisione deve essere realizzata.

a) I due principali parametri di confronto in precedenza usati furono l'onorario dei pretori delle valli e lo stipendio concesso ad alti funzionari dell'amministrazione.

Il seguente specchio ne illustra l'evoluzione a partire dal 1960:



Con la presente proposta, l'onorario del pretore delle valli viene a superare lo stipendio del Cancelliere dello Stato e si allontana in modo sostanziale da quello fissato per altri funzionari.

Tuttavia, e per evidenti motivi, anche in questo settore le possibilità di manovra sono circoscritte, ciò che logicamente si ripercuote sulla possibilità d'azione nella retribuzione dei magistrati.

Non è superfluo rilevare anche il fatto che, con legge del 1963, i magistrati furono sgravati dagli oneri amministrativi. Una ripercussione ci sembra inevitabile per quanto riguarda una modifica della posizione dei funzionari con compiti direttivi nell'amministrazione, ai quali incombono mansioni sempre più gravose per responsabilità e impegno, in relazione anche a quanto previsto dal piano di riorganizzazione.

b) Infine, osserviamo che sono in corso trattative per la concessione della tredicesima mensilità, che non avrebbe ripercussioni sulla struttura dei singoli organici, poichè di essa verrebbero a beneficiare sia i magistrati, sia i dipendenti dello Stato. Tuttavia, essa merita considerazione per le sue ripercussioni sull'importo assoluto dello stipendio, che verrebbe aumentato in valori reali dell'8,33 %.

3. Fissati così i principali pilastri di questa difficile costruzione, ci permettiamo sottoporre alla vostra cortese attenzione la proposta seguente:

1. Giudici del Tribunale d'appello
Fr. 63.000,-
2. a) Procuratori pubblici
Fr. 62.000,-
b) Sostituti Procuratori pubblici
Fr. 60.000,-
3. Giudici istruttori
Pretori di Mendrisio-Nord, Mendrisio-Sud, Lugano-città, Lugano-Ceresio, Lugano-Campagna, Lugano-Disseio, Locarno-città, Locarno-Campagna e Bellinzona
Presidenti Tribunali espropriazioni sopra e sotto Ceneri
Fr. 58.000,-
b) Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e Vallemaggia
Fr. 56.000,-
Giudice dei minorenni
Fr. 55.000,-

Nella ripartizione delle mansioni non sono intervenuti mutamenti qualitativi o quantitativi a favore dell'una o dell'altra categoria di magistrati per cui, come si rileva dall'allegata tabella A), la struttura dell'ordinamento rimunerativo non ha subito modificazioni sostanziali. Gli aumenti reali concessi sono quindi cresciuti e si muovono fra un minimo del 7,21 % e un massimo del 9,37 %.

Nella scala degli onorari sono stati inseriti i Presidenti dei Tribunali d'espropriazione e i Pretori delle Preture creati con recenti norme legislative. I nuovi onorari sono fissati a punti 120 dell'indice 100 = settembre 1966, ritenuto così congelata l'indennità di rincarico del 13 % versata con il 1. gennaio 1972 (indice al 31.5.72: 127,1). L'entrata in vigore è prevista con il 1. gennaio 1973.

A titolo indicativo riproduciamo alla tabella B) gli onorari dei magistrati in alcuni Cantoni, fra i quali i sei assunti come termine di paragone nel 1965. Gli onorari sono stati aggiornati al 1. gennaio 1972, e comprendono l'indennità di carovita.

La maggior spesa annua determinata dalla presente rivalutazione ammonta a Fr. 180.550,-.

4. Onorari dei supplenti

Giusta l'art. 19 LOG (nuovo testo votato dal Gran Consiglio in data 29 novembre 1971), il Tribunale di Appello è costituito da 17 membri e 6 supplenti; questi ultimi siedono quando in una sezione del Tribunale manchi un giudice e non sia possibile completarla con altri membri (LOG art. 25). La vostra Commissione della Legislazione ha proposto, in sede di rapporto circa il disegno legislativo concernente l'aumento del numero dei giudici di appello, di riesaminare la retribuzione dei supplenti, che oggi è di Fr. 60.— per ogni giornata di lavoro e di Fr. 30.— per ogni mezza giornata (legge onorari art. 3 cpv. 1), e che non è più adeguata alle mansioni svolte ed alle relative responsabilità (Rapporto 1719 R del 29 ottobre 1971, pag. 5).

Riteniamo giustificato aumentare la retribuzione tenendo presente che secondo la Tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 39 cpv. 2) che risale al 1964, le prestazioni di un avvocato sono valutate in Fr. 200.— per giornata lavorativa, mentre la retribuzione dei periti del Tribunale di espropriazione è di Fr. 300.— rispettivamente Fr. 150.— (cfr. art. 8 del regolamento d'esecuzione della legge di espropriazione). La proposta è di equiparare l'onorario dei supplenti a quello dei periti.

5. Compenso dei Giudici di pace

L'art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati stabilisce un compenso scaglie, da Fr. 2.500.— sino a Fr. 7.000.— all'anno, proporzionalmente al numero degli abitanti: il minimo è previsto per circoli sino a 500 abitanti ed il massimo per circoli da 15.000 in avanti.

La scala è stata aggiornata l'ultima volta con legge del 16 febbraio 1970.

Si impone tuttavia l'introduzione di un nuovo massimo per i circoli con più di 20.000 abitanti, per tener conto del circolo di Lugano, che con la fusione con i Comuni di Brè e di Castagnola risulta di 27.121 abitanti secondo il censimento del 1970.

Un analogo adeguamento è da prevedere per i supplenti.

6. Assessori giurati

La diaria giornaliera prevista dall'art. 6 della citata legge è di Fr. 30.— e di Fr. 15.— se la seduta non supera la mezza giornata.

Data l'importanza della mansione riteniamo giustificato un adeguamento, e, per ragione di praticità, si propone di equiparare la diaria a quella delle Commissioni nominate dal Consiglio di Stato, (attualmente Fr. 80.— rispettivamente Fr. 40.—, in via di revisione).

In tal modo si è soddisfatto anche alla mozione 22 giugno 1970 degli on. Poma, Legobbe e Maino che avevano proposto di riconoscere agli assessori-giurati gli emolumenti previsti per i membri delle Commissioni parlamentari e governative.

7. Incompatibilità con professioni e doveri d'ufficio dei magistrati

Nella legge sull'onorario dei magistrati si trovano anche delle disposizioni di natura deontologica, che meglio vanno inserite nella legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (LOG). Quest'ultima contiene già alcune disposizioni di questa natura: alcune sono previste nel capitolo circa la disciplina giudiziaria (LOG art. 77-88); cadono in particolare in questo novero, innanzitutto determinate violazioni di doveri d'ufficio (art. 78), e poi quei fatti gravi con i quali il magistrato «compromette la propria reputazione o la dignità del corpo cui appartiene» (art. 87 c). Come si vede trattasi di disposti di carattere generale. L'art. 67 della LOG nel capitolo circa l'in-

compatibilità prevede delle disposizioni più concrete ed ha il seguente tenore:

«E' interdetto l'esercizio dell'avvocatura e del notariato nonché la professione d'agente di affari, anche sotto la semplice veste del mandato, come pure l'assunzione di cariche federali e cantonali e di impieghi con onorari annui fissi, a tutti i funzionari giudiziari, esclusi i supplenti e compresi i Procuratori pubblici ed i Giudici istruttori. Ai funzionari della giustizia di pace è interdetto soltanto l'esercizio dell'avvocatura.

§. Il notaio assunto alla carica di funzionario giudiziario avrà diritto di conservare il proprio rogito, di rilasciare le copie degli atti da esso precedentemente ricevuti e di pubblicare i testamenti dei quali fosse depositario».

Queste disposizioni sono state ritenute insufficienti dal legislatore. Infatti, l'art. 8 della legge del 9 novembre 1964 sugli onorari dei magistrati venne completata in occasione della modificazione del 13 febbraio 1961, ed è attualmente del seguente tenore:

«I magistrati nominati in pianta stabile sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alle funzioni cui sono preposti. Non possono esercitare nessuna professione, commercio o industria, anche solo a titolo accessorio o occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l'esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazione o retribuzioni da terzi che li esercitano.

Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

Con il consenso del Consiglio di Stato possono essere accettate funzioni arbitrali o peritali».

Come accennato, è propriamente la LOG che deve contenere tutte le norme relative ai presupposti deontologici per l'esercizio delle funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario.

Esse vanno stabilite nel capitolo dell'«incompatibilità»: il nuovo testo proposto riprende le disposizioni attualmente in vigore, formulandole in un unico articolo.

L'art. 8 della legge sugli onorari dei magistrati del 9.11.1954, divenuto una inutile ripetizione, deve quindi essere abrogato.

In questa occasione riteniamo opportuno chiarire che con l'introduzione della nuova legge notarile è restato implicitamente abrogato il paragrafo dell'art. 67 LOG, che prevede la possibilità per il notaio assunto alla carica di funzionario giudiziario di conservare il proprio rogito.

Il disposto contenuto nella vecchia legge era in consonanza con l'art. 9 L.N., che permetteva al notaio cessante per l'assunzione di funzioni incompatibili, di conservare i propri rogiti e di procedere alle operazioni relative ancora da farsi.

Tuttavia con l'introduzione della riforma del 1967 il disposto dell'art. 9 citato è caduto; è da ritenere quindi che il legislatore abbia voluto abrogarlo. Per questo motivo la nostra proposta di modifica dell'art. 67 LOG non si riproduce più il paragrafo suddetto.

L'art. 10 lett. d) della legge sugli onorari dei magistrati dispone:

9. *Responsabilità*

« Le norme contenute nelle leggi sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati in quanto riguardano :

a) la responsabilità per danni causati per l'esercizio delle funzioni ».

Questo disposto è superfluo perchè secondo la LAC, CCS, l'art. 195 cpv. 2, « i giudici, i procuratori pubblici, i giudici istruttori e gli agenti della forza pubblica rispondono del dolo e della colpa grave, a meno che il danno fosse stato evitabile con l'uso dei rimedi di diritto ». Per contro l'art. 21 dell'Organico ammette la responsabilità del funzionario per ogni colpa. E' ovvio che la legge ha voluto alleggerire la situazione dei magistrati, posizione che va mantenuta.

10. Abrogazione della legge sugli onorari dei magistrati

Riteniamo opportuno proporre l'abrogazione della legge del 9 novembre 1954 e di riprendere gli articoli non abrogati con una nuova numerazione.

B. PREVIDENZA A FAVORE DEI MAGISTRATI

La previdenza a favore dei magistrati è regolata dal decreto legislativo del 9 luglio 1963 e successive modificazioni apportate in occasione della revisione del 21 dicembre 1970 delle leggi organiche e previdenziali dei dipendenti dello Stato.

La revisione qui proposta non intende perseguire una ristrutturazione della legge in vigore, ma è limitata ad un suo aggiornamento che si rende necessario alla luce delle esperienze di applicazione ed in conseguenza dell'introduzione di talune nuove norme che hanno dirette relazioni con quelle in esame.

1. Motivi del pensionamento (art. 2)

A sensi dell'art. 2, i motivi validi per poter beneficiare della pensione sono l'invalidità, la mancata conferma e il raggiungimento del limite d'età. L'art. 7 di questo decreto prevede a sua volta un limite d'età e di servizio e precisamente 60 anni di età e 20 anni come magistrato. L'art. 2 presenta pertanto una lacuna formale, che intendiamo eliminare.

Non si ritiene invece opportuno definire in questo articolo i requisiti per il pensionamento nei casi d'invalidità o per mancata conferma; per l'invalidità torna infatti applicabile la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (la cui applicazione sussidiaria è richiamata dall'art. 18 del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati), mentre il collocamento a riposo per mancata conferma può entrare in linea di conto solo se, scaduto il periodo di nomina, il magistrato non viene più proposto come candidato o non viene rieletto.

2. Pensione d'invalidità (art. 3)

Attualmente, la pensione minima d'invalidità corrisponde al 30 % dell'onorario e viene erogata al magistrato collocato a riposo con 5 anni o meno di servizio.

Occorre subito osservare che le prestazioni in favore delle vedove sono superiori. A prescindere da qualsiasi altra considerazione di ordine economico e sociale, appare evidente la necessità di rimediare a questa situazione di squilibrio: un migliore trattamento delle vedove nei confronti del pensionato per invalidità non trova infatti giustificazione alcuna.

La modificazione in esame prevede pertanto un sostanziale miglioramento di queste prestazioni minime che vengono portate dal 30 al 40 % dell'onorario, semprechè l'evento assicurativo si verifichi nei primi 10 anni di servizio.

Del seguente specchietto, che illustra le differenze tra la scala attuale e quella proposta, risulta chiaramente che questa riforma è a tutto beneficio degli assicurati con 9 o meno anni di attività.

Anni di servizio	Prestazioni	
	scala attuale	scala proposta (in % dell'onorario)
5	30	40
6	32	34
7	34	36
8	36	38
9	38	40
10	40	42
11	42	42
12	44	44
13	46	46
14	48	48
15	50	50
16	52	52
17	54	54
18	56	56
19	58	58
20	60	60

A differenza di quanto previsto per i dipendenti dello Stato, per i quali le prestazioni in caso di invalidità o di vecchiaia sono stabilite dalla medesima scala, per i magistrati si ritiene soluzione migliore, con la riforma del 19 dicembre 1963, di adottare due scale differenti, reputando con ciò di meglio considerare la particolare « concezione » del rapporto d'impiego e quindi della previdenza a favore dei magistrati.

L'aggiornamento delle prestazioni per invalidità non giustifica un corrispondente adeguamento delle basi di calcolo per la vecchiaia, la quale non può venir considerata un evento imprevedibile come la prima.

3. Indennità in caso di dimissioni (art. 9)

A fare inizio dal 1963, i magistrati sono stati esonerati dal pagamento dei contributi a cassa pensione; il magistrato dimissionario ha pertanto diritto alla restituzione dei soli contributi versati prima di questa data.

Nella fissazione dell'onorario dei magistrati, oltre al necessario raffronto con gli stipendi concessi agli alti funzionari della nostra amministrazione e con le retribuzioni erogate in altri Cantoni, si tien conto dell'esenzione concessa al magistrato di ogni e qualsiasi onere per il finanziamento delle prestazioni del secondo pilastro. In altre parole, i confronti avvengono sulla base dell'onorario effettivo, maggiorato dei contributi che di regola sono a carico dell'assicurato.

Cosicchè, per il magistrato dimissionario, questa agevolazione viene fatta in due occasioni: per la determinazione dell'onorario d'organico prima e in caso di dimissioni poi.

Inoltre, trova sempre più larga adesione il principio secondo cui il dipendente dimissionario debba disporre di un cosiddetto capitale di previdenza, che gli permetta di riassicurarsi.

Per questi motivi, proponiamo il versamento al magistrato dimissionario di un'indennità di uscita.

Con la soluzione prospettata il compenso ha inizio dal 1. gennaio 1963, data d'entrata in vigore del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati. Infatti, anteriormente a questa data, i magistrati versavano alla Cassa pensioni un contributo del 7 % dell'onorario: in caso di dimissioni, queste tasse vengono comunque rimborsate.

Evidente risulta il paragone con i contributi dovuti alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, per cui

- l'indennità di uscita viene calcolata sull'onorario dedotta la quota di coordinamento;
- la percentuale corrisponde attualmente all'8 % degli onorari assicurati;
- le future eventuali modificazioni dei contributi versati dai funzionari e della quota di coordinamento comporteranno analogo adeguamento delle basi di calcolo dell'indennità all'esame.

L'opportunità e l'equità della riforma proposta non possono a parer nostro venir validamente confutate da eventuali perplessità nel senso che la sua adozione potrebbe favorire abbandoni della magistratura per altri incarichi.

4. *Versamento della pensione per tre mesi dopo la morte del pensionato (art. 10)*

Con modificazione del 21 dicembre 1970 le prestazioni previste dall'art. 43 della legge Cassa pensione — prima limitate alla vedova di un pensionato per invalidità — venivano estese a tutti i superstiti che già per altro titolo verrebbero a beneficiare di altri tipi di rendita.

Analogha disposizione viene ora prevista anche a favore dei magistrati.

5. *Dipendenti dello Stato che passano alla carica di magistrato (art. 14)*

In applicazione delle disposizioni dell'art. 14, il dipendente dello Stato che assume alla carica di magistrato ha diritto ad una prestazione calcolata:

- in applicazione delle norme previste dal presente decreto, per la sua funzione di magistrato;
- sulla base delle modalità e dei tassi della legge sulla Cassa pensioni, nella valutazione data al momento dell'elezione a magistrato, per la sua precedente funzione di dipendente dello Stato.

Considerata l'evoluzione degli stipendi in questo ultimo decennio, calcolare la pensione sullo stipendio percepito prima di assumere alla carica di magistrato — anziché sullo stipendio previsto per la nuova funzione — pur essendo ineccepibile dal punto di vista tecnico-assicurativo può risultare norma rigida e, in taluni casi, motivo di disparità di trattamento.

Inoltre, in conseguenza degli interventi adeguamenti dei minimi per il calcolo delle pensioni d'invalidità, il mantenimento dell'attuale disposizione porterebbe a situazioni per lo meno discutibili. Così, la pensione d'invalidità di un magistrato con un anno di servizio come funzionario (giurista) e un anno di servizio in qualità di magistrato ammonterebbe a Fr. 33.106,— ca. (40 % di Fr. 24.600,— e 40 % di Fr. 58.760,—).

A titolo di paragone: il massimo della pensione di un giudice del Tribunale di Appello ammonta a Fr. 35.256,—.

Pertanto, una modificazione delle disposizioni tuttora invalse si impone e, dopo attento esame delle diverse alternative, riteniamo equa ed opportuna la seguente soluzione: gli anni trascorsi come dipendente dell'Amministrazione statale saranno, ai fini del diritto della pensione, parificati a quelli trascorsi nella magistratura, ritenuto tuttavia che, nel caso di pensionamento per limite d'età o mancata conferma, il magistrato abbia svolto durante almeno 10 anni interi le sue funzioni di magistrato effettivo. In caso contrario, troverà applicazione la norma tuttora in vigore. Questo limite di 10 anni è atto ad evitare eventuali abusi.

Considerato il carattere di imprevedibilità dell'evento che porta all'incapacità lavorativa e al fine di eliminare l'anomalia del cumulo dei minimi previsti per il periodo trascorso come funzionario e per quello trascorso quale

membro del potere giudiziario, le prestazioni concesse in caso d'invalidità non sono legate ad alcuni limiti di appartenenza alla magistratura.

Il cumulo degli anni di servizio trascorsi come magistrato e come funzionario trova applicazione solo per la determinazione delle basi di calcolo della pensione, e in modo particolare non per il calcolo dei 20 anni di servizio previsti all'art. 7, cpv. 3, che s'intendono trascorsi interamente nella magistratura.

Vi invitiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, a voler approvare gli annessi disegni di legge e di gradire l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere:

A. Crielli

Specchietto modificazioni leggi onorari e stipendi

Nei decenni trascorsi sono state approvate le seguenti modificazioni di leggi relative al trattamento pecuniario concesso ai magistrati dell'ordine politico e giudiziario, agli impiegati dello Stato e ai docenti:

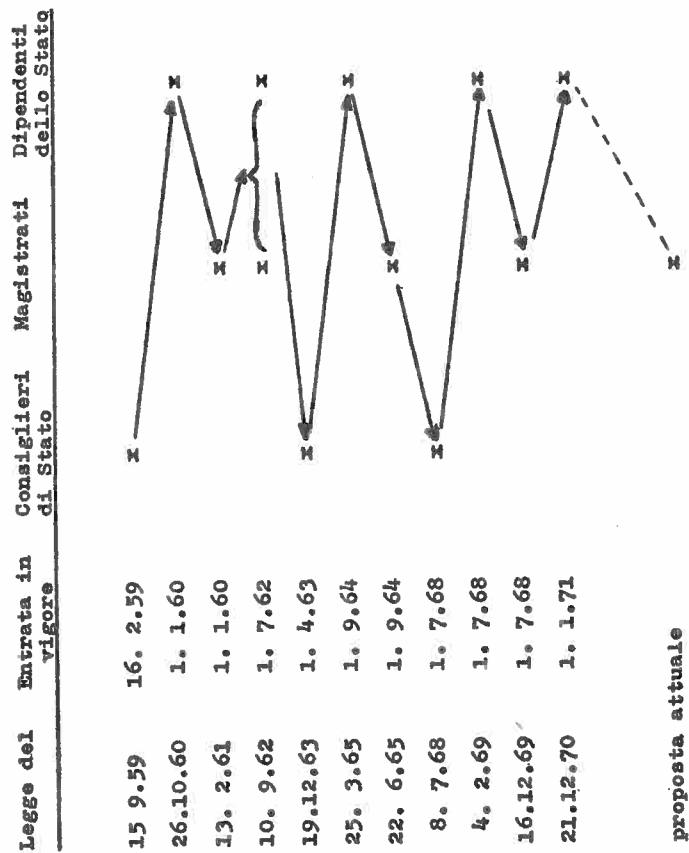


TABELLA A

a	Onorario base 1.7.68	52.000	1.3 = 4.500	58.760	63.000	1.3 = 4.000	7.21	7.58	8.36	8.05	8.91	9.37
b	Differenze col. a	1.3 = 4.500	1.4a = 6.500	57.630	62.000	1.4a = 7.000						
c	Totale 1.1.72	58.760	57.630	55.370	60.000	3.4a = 2.000						
d	Proposta	63.000	62.000	60.000	58.000							
e	Differenza col. d											
f	Aumento % reale risp. c											
1.	Giudici T.A.	52.000	1.3 = 4.500	58.760	63.000	1.3 = 4.000	7.21	7.58	8.36	8.05	8.91	9.37
2. a)	Procuratori pubblici	51.000	1.4a = 6.500	57.630	62.000	1.4a = 7.000						
b)	Sostituti Procuratori pubblici	49.000	3.4a = 2.000	55.370	60.000	3.4a = 2.000						
3.	Giudici Istruttori	47.500		53.675	58.000							
Pretori Città												
Presidenti Tribunali espropriazioni sopra e sotto Genovì												
4. a)	Sostituti Giudici Istruttori	45.500		51.415	56.000							
b)	Pretori delle Valli											
Giudice del minorenni		44.500		50.285	55.000							

ONORARI DEI GIUDICI DI APPELLO IN ALCUNI CANTONI

	AG	BE	LU	SG	TG	VD	SO	VS	ZH	BS
Onorario 1.1.72,	79.860	63.130	65.937	65.152	63.941	62.150	66.550	51.219	80.940	93.000 *
carovita compreso	4.790	4.420	4.620	4.230	3.840	5.320		4.860	4.650	
./. CP (circa)	6 %	7 %	7 %	6.5 %	6 %	8 %	8 %	6 %	5 %	
* media fra minimo e massimo	75.070	58.710	61.337	60.922	60.101	62.150	61.230	51.219	76.080	98.350

TABELLA B

Disegno di

LEGGE
sugli onorari dei magistrati
(del.....)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 giugno 1972 n. 1836 del Consiglio di Stato,
decreta:

Art. 1

L'onorario dei magistrati è fissato come segue:

	Onorario dei magistrati
1. Giudici del Tribunale d'appello	Fr. 63.000,—
2. a) Procuratori pubblici	Fr. 62.000,—
b) Sostituti Procuratori pubblici	Fr. 60.000,—
3. Giudici istruttori;	
Pretori di Mendrisio-Nord e Mendrisio-Sud, Lu-	
gano-Città, Lugano-Ceresio, Lugano-Campagna,	
Lugano-Distretto, Locarno-Città, Locarno-Campa-	
gna e Bellinzona;	
Presidenti Tribunali espropriazioni sopra e sotto	
Ceneri	Fr. 58.000,—
4. a) Sostituti Giudici istruttori	Fr. 56.000,—
b) Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e Valle-	
maggia;	
Giudice dei minorenni	Fr. 55.000,—

Art. 2
Il presidente del Tribunale di Appello riceve un'indennità annua di Fr. 2.000,—.

Art. 3

Il supplenti del Tribunale di Appello e i membri del Consiglio per i minorenni, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di Fr. 300,— per ogni giornata di lavoro e di Fr. 150,— per ogni mezza giornata.
La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di I. classe.

Art. 4

I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell'ultimo censimento federale della popolazione:

fino a 5.000 abitanti	Fr. 2.500,—
da 5.001 a 10.000	Fr. 3.500,—
da 10.001 a 15.000	Fr. 5.000,—
da 15.001 a 20.000	Fr. 7.000,—
da 20.001 in avanti	Fr. 9.000,—

I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ricevono un'indennità annua di Fr. 350,—; in quelli da 10.000 a 20.000 abitanti di Fr. 650,—; in quelli con oltre 20.000 abitanti di Fr. 1.000,—.

Compenso ai
giudici di pace

**Compensi agli
assessori giurati****Art. 5**

Agli assessori giurati è corrisposta una diaria pari a quella prevista dal D.E. che stabilisce le indennità delle commissioni nominate dal Consiglio di Stato. Inoltre, sono corrisposte le spese di trasferta, ed eventualmente le indennità di pernottamento, a coloro che non risiedono nella località dove ha luogo il dibattimento. Le indennità sono calcolate secondo il decreto per le missioni di ufficio per i funzionari dello Stato.

**Divieto di
percepire altri
emolumenti****Art. 6**

Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o partecipazione non prevista da una legge.

Cauzioni**Art. 7**

Il Consiglio di Stato determina, mediante regolamento, quali sono i magistrati tenuti a prestare cauzione per gli impegni e le responsabilità del loro ufficio e stabilisce il modo e la forma in cui la cauzione deve essere prestata nonché la sua durata.

**Diritto
applicabile****Art. 8**

1. Le norme contenute nelle leggi sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all'art. 1 in quanto riguardano:

- a) l'orario d'ufficio, le assenze per malattia, infortunio, servizio militare e la corrispondenza del relativo stipendio;
 - b) le indennità di famiglia, le indennità per i figli, le indennità ai superstiti e le gratificazioni per anzianità di servizio;
 - c) l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali.
2. L'epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili ai magistrati, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.

Art. 9

Nel corso dell'anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza.

Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d'accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati dell'ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.

**Attribuzione
di nuovi compiti****Art. 10**

I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle funzioni o degli oneri introdotti in forma di legge.

**Norme
abrogative****Art. 11**

La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati dell'Ordine giudiziario e ogni altra disposizione incompatibile.

Entrata in vigore**Art. 12**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore, ad eccezione dell'art. 1 che ha effetto dal 1.1.1972.